

sent 12984/13

FSENTE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Giudice di Pace di Roma
IV SEZ.**

Nella persona della

Nella causa civile iscritta al n 77916/012 RAC

TRA

rapp.to e difeso, nel presente giudizio dall'avv.to Dalila Loiacono ed lett.te dom.to presso il suo studio sito in Roma- via Val Varaita n. 8 giusta delega in calce all'atto di citazione-

OPPONENTE

E

COMUNE DI Roma in persona del sindaco p.t. elett.te dom.to per la carica, presso gli uffici dell'avvocatura comunale siti in Roma- via del tempio di Giove n. 21-

RESISTENTE CONTUMACE

E

EQUITALIA SUD in persona del legale rapp.te – con sede legale in Roma- L.re Flaminio n. 18 –

RESISTENTE CONTUMACE

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: opposizione a cartelle esattoriali n. 096 200 90012910006 e n. 096 20090010021140 e n. 09620090002991148 e n. emesse dall'Equitalia , per infrazioni al C.d.S. mai onorate.

CONCLUSIONI : come in narrativa

Svolgimento del processo: come da fatti di causa e verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione così, come formulata, deve' essere accolta.

Nella fattispecie l'autorità che ha irrogato la sanzione non ha provveduto al deposito della documentazione relativa all'oggetto dell'odierno ricorso.

Per costante giurisprudenza, spetta all'autorità procedente, provare le ragioni poste a base del provvedimento impugnato con la conseguenza che la omessa produzione dei relativi documenti non consente di valutare la pretesa creditoria vantata. facendo venir meno ogni pretesa creditrice da parte delle amministrazioni convenute

. Nella fattispecie per cui e' causa, non e' stata provata la tempestiva e regolare notifica dei verbali che sottendono la sanzione impugnata, e, pertanto la pretesa creditoria dell'amministrazione deve dichiararsi estinta e vanno annullate le cartelle impuginate

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma così decide:

- a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la sanzione amministrativa così come impugnata.
- b) Condanna le amministrazioni contumaci, in solido, alle spese di lite che, per l'attività processuale svolta ed in assenza di analitica richiesta vengono quantificate in euro 350,00- .da distrarsi in favore del procuratore antistatario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 8 APR. 2013
IL CANCELLIERE
Dr. Gabriella...

